

**ACCORDO DI PROSECUZIONE DEL “MULTISERVIZIO
TECNOLOGICO INTEGRATO ENERGIA PER LA SANITA’ – ED. 2
(MIES 2)” ASL N. 2 DELLA GALLURA, PER ULTERIORI 24 MESI
DAL 01/06/2025 AL RTI COSTITUITO DA
CARBOTERMO S.P.A. ED ELETECNO ST S.P.A.,
CIG PADRE B70559C952
CIG DERIVATO B7584D5B91_____**

L’anno il giorno ... del mese di ...,

Tra

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 della GALLURA (di seguito anche “ASL” o “Stazione Appaltante”) con sede legale in Olbia Via Bazzoni Sircana 2/2A, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Ottaviano Contu nato a Ozieri il 27/08/1959, domiciliato per la carica in Olbia Via Bazzoni Sircana 2/2A, presso la sede dell’Azienda C.F. – P.IVA 02891650901

E

Sig. BIANCHI BRUNO GIUSEPPE, nato a Genova il 01/01/1946, domiciliato per la carica in Milano, via Gallarate n. 126, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità esclusiva di Amministratore Unico ed in legale rappresentanza della società:

"CARBOTERMO S.P.A.", con sede in Milano, via Gallarate n. 126, capitale sociale euro 1.650.000,00 (un milionesecicentocinquantamila/00) i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 02675090019, iscritta al n. MI-1073448 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Partita Iva n. 12937840150, munito dei necessari poteri a quanto infra occorrenti in forza del vigente statuto sociale, **in proprio ed in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con ELETECNO ST S.p.a.**, di seguito anche **"Appaltatore"** o **"RTI"**;

Premesso

- a. che Consip S.p.a. a socio unico ha indetto, con bando di gara pubblicato in data 01.08.2014, la gara di appalto, a procedura aperta e con criterio d’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un “Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24/02/2000 e del D.M. 02/05/2001 - ID 1379”. L’appalto era diviso in lotti;
- b. che con lettera Prot.n.23294/2016 datata 30.09.2016, trasmessa mediante posta elettronica certificata, Consip S.p.a. a socio unico ha comunicato a CARBOTERMO S.p.a. e a ELETECNO ST S.p.a., ai sensi dell’art.79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva a loro favore, nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese, della gara sopra indicata, relativamente al lotto 8;
- c. che CARBOTERMO S.p.a. e ELETECNO ST S.p.a., si sono costituite in raggruppamento temporaneo di imprese con contratto di mandato collettivo

- speciale con rappresentanza stipulato in data 7 ottobre 2016, autenticato dal notaio in Milano dott. Gabriella Passaro repertorio n.15.556, quindi, registrato in pari data presso l'Ufficio Territoriale di Milano 6 al n. 41871, serie T1, successivamente parzialmente modificato con atto modificativo in data 15.12.2016 n. 15655/8753 di repertorio in autentica Notaio Gabriella Passaro, registrato in pari data presso l'Ufficio Territoriale di Milano 6 al n.53887, serie T1;
- d. che in data 21 dicembre 2016 CARBOTERMO S.p.a., in proprio e nella sua qualità di impresa Capogruppo Mandataria del RTI costituito con ELETECNO ST S.p.a. (Mandante) ha stipulato con Consip S.p.a. la “Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, edizione n. 2 (MIES2), ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 – Lotto 8 CIG 5878274927” (di seguito, in breve, “Convenzione Consip”). La Convenzione è stata regolarmente registrata;
 - e. che ASL (già Azienda per la Tutela della Salute Sardegna), con Delibera n. 623 del 18/07/2017, ha aderito alla Convenzione, approvando il piano tecnico economico (“PTE”) presentato dall'Appaltatore aggiudicatario, e perfezionando l'Ordine di Fornitura n. 3729805 del 11/08/2017 (di seguito “Ordinativo di Fornitura” o “Ordine di Adesione”);
 - f. che con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 6648 del 04/09/2019 è stato riapprovato il PTE rev.3;
 - g. che l'affidamento, oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, aveva una durata di anni 7, con scadenza fissata al giorno 31.08.2024;
 - h. che con nota prot. 6011/2023 del 07.02.2023, sollecitata dall'ASL, Consip SpA confermava che al momento non era attiva alcuna iniziativa analoga a MIES ed informava che la prossima edizione dell'iniziativa, in fase di definizione della strategia di gara, sarebbe stata presumibilmente disponibile entro la fine del 2024;
 - i. che con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 206 del 09.08.2024, veniva approvata la prosecuzione del contratto di Multiservizio tecnologico integrato energia per gli ambiti della Azienda per il periodo 01/09/2024 – 31/05/2025, salvo anticipata adesione alla Convenzione quadro aggiudicata dalla Centrale Regionale di Committenza per “Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle Amministrazioni ed Enti della Regione”, e veniva definito il riparto delle competenze tra ARES e ASL prevedendo in particolare in capo a quest'ultima l'acquisizione del “CIG DERIVATO” a valere sul cosiddetto “CIG PADRE”, assunto in precedenza da ARES Sardegna, nonché l'assunzione dell'impegno di spesa sul proprio bilancio, l'invio degli ordini NSO, la liquidazione delle fatture e più in generale ogni attività amministrativa e tecnica necessaria all'esecuzione del contratto;
 - j. che con Deliberazione del Direttore Generale ASL n.2 Gallura n. 765 del 30.08.2024 veniva recepita la Deliberazione ARES Sardegna n. 206 del 09.08.2024;
 - k. che con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n°108 del 22/05/2025 veniva approvata la prosecuzione del contratto di Multiservizio tecnologico integrato energia per gli ambiti della Azienda per il periodo 01/06/2025 – 31/05/2027, ferma restando la possibilità di rescissione anticipata del contratto qualora si rendesse disponibile una nuova

Convenzione a cura di CONSIP o altro soggetto aggregatore ed veniva altresì definito il riparto delle competenze tra ARES e ASL prevedendo in particolare in capo a quest'ultima l'acquisizione del "CIG DERIVATO" a valere sul cosiddetto "CIG PADRE", assunto in precedenza da ARES Sardegna, nonché l'assunzione dell'impegno di spesa sul proprio bilancio, l'invio degli ordini NSO, la liquidazione delle fatture e più in generale ogni attività amministrativa e tecnica necessaria all'esecuzione del contratto;

1. che con Deliberazione del Commissario Straordinario ASL n.2 Gallura n. del _____ veniva recepita la Deliberazione ARES Sardegna n. 108 del 09.08.2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. OGGETTO

2.1. ASL concede all'Appaltatore, che accetta, la proroga del servizio MIES 2, già perfezionato con l'Ordine di Adesione alla Convenzione Consip indicato in premessa.

2.2. Sono compresi nell'affidamento la esecuzione del servizio di Manutenzione Straordinaria compreso nel canone da erogarsi nel periodo di proroga (somma delle voci denominate ICRE e ICMSA), quantificato come da successivo art. 5, nonché il completamento dei servizi di manutenzione straordinaria già precedentemente approvati nel contratto principale e nella proroga di cui alla Determinazione del Direttore Generale n.765 del 30/08/2024.

3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

3.1. Il Servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Tecnico, dalla offerta tecnica ed economica dell'appaltatore comprese le migliorie offerte in fase di gara CONSIP, dalle appendici al Capitolato e dalle Condizioni Generali, facenti parte della Convenzione Consip indicata in Premessa. Documenti, tutti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non formalmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Con la precisazione che devono intendersi espunti, dai richiamati documenti, i riferimenti a funzioni e ruoli di Consip S.p.a.

4. DURATA E RECESSO

4.1. L'Appalto concesso ha una durata di mesi ventiquattro - con decorrenza dal 01.06.2025 al 31.05.2027, fatta salva la possibilità di rescissione anticipata del contratto qualora si rendesse disponibile una nuova Convenzione a cura di CONSIP o altro soggetto aggregatore, senza che l'Appaltatore possa eccepire o pretendere alcun indennizzo/risarcimento in proposito, fermo restando il rimborso, a favore dell'Appaltatore, delle quote residue a saldo degli interventi da quest'ultimo già realizzati in osservanza delle quote ICRE e ICMSA.

5. CORRISPETTIVI. MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1. Il corrispettivo annuo dovuto all'Appaltatore per la prestazione dei servizi oggetto dell'Appalto è indicato nel prospetto Allegato sotto la lettera A, comprensivo della quantificazione delle voci ICMSA e ICRE indicate al

precedente art. 2.2 e di cui all'Allegato B.

5.2. Resta inteso che i corrispettivi saranno soggetti alla revisione periodica dei prezzi nelle forme e con le modalità indicate all'art. 8.8. del Capitolato Tecnico. La modifica del canone contrattuale, in applicazione della citata revisione prezzi, non determina la variazione del valore ICMSA indicato nel PTE, ai sensi dell'art.7.1.7 del Capitolato Tecnico, nonché del valore ICRE indicato nel PTE, ai sensi dell'art.7.1.8 del Capitolato Tecnico. In caso di sopraggiunta indisponibilità delle rilevazioni Consip relative ai Prezzi Unitari, saranno utilizzati i parametri previsti nel Capitolato Tecnico rilevati dalle autorità pubbliche preposte.

5.3. Resta ferma la remunerazione delle attività con corrispettivo extra canone, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.

5.4. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei paragrafi 8, 8.6 e 8.7, così come modificati e integrati con Addendum Consip in data 24 marzo 2023, e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità della Pubblica Amministrazione e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

5.5. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

5.6. Il termine di pagamento delle predette fatture sarà eseguito a 60 giorni data fattura, con le seguenti modalità:

- I corrispettivi saranno versati mediante bonifici bancari da eseguirsi sul seguente conto corrente bancario, a norma dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010:

IT70I0306901602100000003321.

L'Appaltatore dichiara, a tal fine, che sono legalmente autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Contratto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, i Sigg.:

- BIANCHI Bruno Giuseppe, nato a Genova il 01/01/1946, domiciliato per la carica in Milano, Via Gallarate n. 126, codice fiscale BNC BNG 46A01D 969I;
- FINZI Maurizio Stefano, nato a Milano il 24/05/1961, domiciliato per la carica di Titolare Effettivo, in Milano, Via Gallarate n. 126, codice fiscale FNZ MZS 61E24 F205F.

5.7. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara espressamente di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

5.8. In conformità con l'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, le Parti convengono espressamente che il presente Contratto si risolverà di diritto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui le transazioni finanziarie dell'Appaltatore, nell'ambito delle prestazioni che devono essere rese in esecuzione del presente Contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche e/o di Poste Italiane S.p.A.

5.9. La risoluzione di cui al punto precedente si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra, mediante lettera Raccomandata A.R. o PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa

5.10. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 8 della legge n.136/2010, procede all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

5.11. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010.

5.12. I mandati di pagamento saranno intestati esclusivamente e per l'intero a: CARBOTERMO S.p.a., con sede in Milano (MI), Via Gallarate n. 126 e la Stazione Appaltante ne rimetterà il pagamento esclusivamente a CARBOTERMO S.p.a., ai sensi del punto 10 dell'art. 9 delle Condizioni Generali allegate alla Convenzione. La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità sul pagamento esclusivo alla Mandataria CARBOTERMO S.p.a., giusto il mandato all'incasso conferito dalla mandante ELETECNO ST S.p.a. alla Mandataria, come da atto in data 15.12.2016 n. 15655/8753 di repertorio in autentica Notaio Gabriella Passaro, registrato in pari data presso l'Ufficio Territoriale di Milano 6 al n.53887, serie T1, di integrazione al mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato in data 7 ottobre 2016, autenticato dal notaio in Milano dott. Gabriella Passaro repertorio n.15.556 e registrato in pari data presso l'Ufficio Territoriale di Milano 6 al n. 41871, serie T1.

5.13. Resta inteso che eventuali modifiche sul tipo di combustibile usato nel corso del presente contratto, ai fini della erogazione dell'energia termica, saranno trattate, nel calcolo del canone, come segue:

sarà mantenuta l'applicazione del prezzo del combustibile uscente;

il jpkst utilizzato sarà eventualmente aggiustato in ragione del fatto che il rendimento teorico del combustibile entrante sia diverso dal rendimento teorico del combustibile uscente.

6. CAUZIONE E ASSICURAZIONE

6.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore nei confronti di ASL, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, ex art. 103, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii nr. DE0636876 emessa da Atradius.

6.2. La garanzia di cui al precedente comma 1 è progressivamente svincolata in ragione e nella misura di Legge.

6.3. La garanzia cessa di avere effetto il 31/05/2027.

6.4. L'Appaltatore dichiara di disporre di polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla GENERALI ITALIA S.p.A. ed avente n. 761709733 per un massimale pari ad Euro 25.000.000,00= (venticinquemilioni/00).

7. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

7.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non formalmente allegati, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme richiamate nel Capitolato Tecnico.

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

8.1. Ai sensi delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione, si prende atto del rinnovo della iscrizione in data 24 novembre 2023 alla White List da parte della CARBOTERMO S.P.A e della iscrizione del 12/02/2023 della ELETECNO ST S.P.A.

8.2. Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, sarà quello di Tempio Pausania.

9. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

9.1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

9.2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi e i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le spese di registrazione sono a carico dell'appaltatore.

9.3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di ASL.

10. CLAUSOLA FINALE

10.1. Il Presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia di esso nel suo complesso.

10.2 Il presente atto, redatto con modalità elettronica, viene dichiarato conforme alla volontà delle parti che lo sottoscrivono, con la modalità della firma digitale, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lettera s del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale (CAD)'.

L'Operatore Economico

RTI Carbotermo S.p.a. ed Eletecno ST S.p.a

Il Commissario Straordinario ASL Gallura

Dott. Ottaviano Contu